

Rep. n° 76

Repubblica Italiana

Università degli Studi di Catania

Oggetto: Accordo quadro per l'affidamento della fornitura di monografie edite da Case editrici italiane e straniere per le esigenze delle biblioteche dell'Università degli Studi di Catania – CIG 7572165C39

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di novembre, in Catania, Piazza Università n. 2, nei locali della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Catania, avanti a me Avv. Vanessa Rapisarda, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, funzionario dell'Università medesima incaricata, giusta contratto di lavoro del 05.09.2011, di redigere e ricevere, a tutti gli effetti legali, quale ufficiale rogante, gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Universitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. n° 674 del 06.04.1924 e dell'art. 59 del Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza di questa Università, emanato, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge 09.05.1989 n° 168, con Decreto Rettorale n° 9 del 04.01.2016, sono comparsi:

DA UNA PARTE

L'Università degli Studi di Catania, di seguito denominata anche Ente appaltante, C.F. e Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore Generale, avv. Candeloro Bellantoni, nat. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e domiciliato per la carica presso la stessa Università, il quale interviene al presente atto in virtù degli artt. 4, comma 2 e 16 del D. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

E DALL'ALTRA

L'operatore economico Celdes s.r.l., di seguito denominato anche Fornitore, con

sede legale in Roma cap. 00198, corso Trieste n. 44, CF 02938930589 e Partita IVA 01137991004, in persona di Mario Demuro Pizzolato, ~~.....~~ ed ~~.....~~ in qualità di amministratore e legale rappresentante della sopracitata società, munito dei poteri di stipula.

Detti componenti della cui identità personale e qualità io, Ufficiale Rogante, sono certo, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto al quale si premette:

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania del 20.06.2018 è stata autorizzata una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, da svolgersi telematicamente sulla piattaforma *e-procurement* messa a disposizione di questa Amministrazione a titolo gratuito dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEE) e da CONSIP S.p.a, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di monografie edita da Case editrici italiane e straniere per le esigenze delle biblioteche dell'Università degli Studi di Catania, il cui valore complessivo presunto e non garantito, posto a base di gara per l'intera durata dell'Accordo, è stato stimato in € 2.101.741,55 (Euro *duemilionicentosonmilasettecentoquarantuno/55*);

- che con Determina del Dirigente dell'Area della Centrale Unica di committenza, prot. n. 100655 del 24.07.2018, sono stati approvati gli atti di gara (bando di gara e disciplinare di gara con relativi allegati) ed è stata indetta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), la gara europea a procedura aperta finalizzata alla stipula

del sopracitato Accordo quadro;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUR 2018/S 143-328163 in data 27.07.2018; sulla GURI n. 88 serie speciale, in data 30.07.2018; su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale in data 07/08/2018; sul profilo del Committente e sul sito www.acquistinretepa.it; sul sito del Ministero delle infrastrutture – servizio Contratti Pubblici (<http://www.serviziocontrattipubblici.it/>);
- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00:00 del giorno 14/09/2018;
- che il seggio di gara, nominato con D.D. rep. n. 3676 del 25.09.2018 (prot. n. 124730 del 25.09.2018), in data 25/09/2018 ha aperto in seduta pubblica telematica i lavori di gara;
- che il predetto seggio con verbale del 25.09.2018, rep. n. 99 del 16.10.2018 (prot. n. 137276 del 16.10.2018), in esito ai lavori svolti, è divenuto alla proposta di aggiudicazione provvisoria della fornitura in questione a favore dell'unico operatore economico concorrente Celdes S.r.l., con sede legale in Roma, Corso Trieste 44, C.F. 02938930589, P.IVA 01137991004 che ha offerto il minor prezzo determinato una percentuale unica di ribasso del 12,05% sull'importo a base d'asta;
- che il predetto operatore economico è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche della documentazione a comprova dei requisiti attraverso il sistema AVCPass, giusta comunicazione del R.U.P. del 26.10.2018;
- che con D.D. rep. n. 4279 del 07.10.2018, prot. n. 150541, sono stati approvati gli atti di gara ed è stato dichiarato definitivamente aggiudicatario della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,

L'operatore economico Celdes S.r.l., con sede legale in Roma, Corso Trieste 44,

C.F. 02938930589, P.IVA 01137991004;

- che con nota prot. n. 152507 del 09.11.2018, questa Amministrazione, ai sensi del comma 5, lett. a) dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016, ha comunicato al precitato operatore economico l'aggiudicazione definitiva e contestualmente ha richiesto allo stesso la documentazione per la stipula dell'Accordo quadro;

- che l'aggiudicatario ai fini della stipula del presente Accordo quadro, ha fatto pervenire la documentazione richiesta la quale, anche se non tutta materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che questa Amministrazione ha provveduto a richiedere in data 19.10.2018, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., attraverso il sistema Bdna (Banca Dati Nazionale Antimafia) l'informazione antimafia liberatoria per l'operatore economico Celdes s.r.l. (PR_RMUTG_Ingresso_0389749_20181019);

- che, ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità per l'esecuzione della fornitura in questione, non essendo a tutt'oggi pervenuta notizia alcuna da parte delle Prefetture di competenza ed essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- che non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 32 c. 9 del Codice in quanto a seguito di pubblicazione del bando di gara è stata presentata ed ammessa una sola offerta;

- che, a seguito degli accertamenti effettuati da questa Amministrazione, l'aggiudicatario è risultato in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, come si evince dal DURC on line prot. INPS_12475996 del

16.10.2018, con scadenza validità il 13.02.2019;

- che ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti l'esito di gara è stato pubblicato con le stesse modalità previste per il bando di gara;
- che la relativa spesa per l'espletamento del servizio di fornitura di cui sopra per ciascuna annualità trova copertura finanziaria sul budget dell'Area dei sistemi informativi e dei dipartimenti/strutture didattiche speciali dell'Ateneo di Catania - codice di riclassificazione finanziaria 21034017 - Co.An. J06

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico contesto con la narrativa che precede:

Art. 1 – Valore delle Premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara e le risposte alle richieste di chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Accordo quadro

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro l'offerta economica.

L'esecuzione del presente Accordo quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c. dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC.

Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Ente appaltante, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 2 - Disposizioni generali

Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento della fornitura di monografie mediante ordinativi di fornitura.

La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo né la stazione appaltante né le singole strutture ordinanti, all'acquisto di quantitativi predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro. Il predetto importo massimo stimato, quindi, è da considerarsi presunto, non garantito e non vincolante per la stazione appaltante e per le singole strutture ordinanti che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di ordinativi di fornitura di importo complessivamente inferiore al suddetto valore.

Il presente Accordo quadro è fonte di obbligazioni per le singole strutture ordinanti nella misura in cui essi provvedono ad emettere ordinativi di fornitura (i.e. contratti derivati), nei quali saranno specificate le tipologie e le quantità di monografie da acquistare.

Art. 3 - Oggetto dell'Accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha per oggetto la fornitura in numero e tipo

indeterminato di monografie scientifiche e/o didattiche (opere scientifiche e/o didattiche sia di carattere monografico, sia di pubblicazioni o collane in continuazione) in qualsiasi formato edite da case editrici italiane e straniere in base a ordini, inviati dalle singole strutture ordinanti, con liste di titoli forniti dall'Università degli Studi di Catania nel corso di validità del presente Accordo.

La fornitura comprende principalmente libri a stampa, ma include anche altre tipologie di materiale monografico in qualsiasi formato – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: CD, DVD, carte geografiche e/o geologiche, ecc. – che costituiscono tuttavia una parte marginale dell'appalto.

Le biblioteche dell'Università degli Studi di Catania destinatarie della fornitura in questione sono specificate nell'Allegato A "*Anagrafe delle biblioteche destinatarie della fornitura*" del CSA.

Come previsto nell'art. 1 del CSA, detto elenco potrà essere modificato in corso di vigenza del presente Accordo quadro, qualora ciò si renda necessario a seguito di riorganizzazione interna dell'Università degli Studi di Catania ed in particolare del Sistema Bibliotecario. Di tali modifiche verrà trasmessa idonea documentazione tramite PEC.

La fornitura nonché i relativi servizi accessori minimi garantiti ad essa connessi dovranno avvenire con le modalità ed in conformità a quanto disposto dal C.S.A. posto a base di gara (Allegato 1), e dall'offerta economica presentata (Allegato 2) che allegati al presente Accordo ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 4 – Durata dell'Accordo quadro

La durata del presente Accordo è di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo

entro il quale l'Amministrazione potrà procedere alla richiesta di fornitura di libri mediante la stipula di singoli ordinativi di fornitura.

Alla scadenza dell'Accordo quadro il rapporto si intenderà cessato, senza obbligo di disdetta.

Resta inteso che per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale le strutture ordinanti possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti derivati con il Fornitore.

Art. 5 – Valore complessivo dell'Accordo quadro

Il valore complessivo massimo, presunto e non garantito, dell'Accordo quadro, per tutta la durata indicata nel precedente art. 4, è di € 2.101.741,55 (euro *duemilionicentounomilasettecentoquarantuno/55*), oltre IVA ove prevista.

Tale valore è da intendersi, quindi, presunto e non garantito e, pertanto, dall'adesione all'Accordo quadro non discende alcun obbligo per l'Ente appaltante e per le singole strutture ordinanti di acquistare un quantitativo minimo di prodotti ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.

Il valore effettivo dell'Accordo quadro, pertanto, sarà determinato dalle prestazioni concretamente richieste e fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Il Fornitore, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Art. 6 – Esecuzione della fornitura, obblighi e oneri

Le modalità di esecuzione della fornitura nonché i servizi minimi richiesti al Fornitore devono essere eseguiti secondo le specifiche contenute nel CSA, con particolare riferimento a quelle contenute negli artt. 8 e 9 del CSA, e nell'offerta economica.

Il Fornitore dovrà, altresì, consentire l'accesso telematico gratuito al proprio database amministrativo-bibliografico, secondo quanto disposto dall'art. 10 del CSA.

Restano a carico del Fornitore tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel CSA con particolare riferimento a quanto previsto nei seguenti articoli: art. 11 - Condizioni della fornitura; art. 12 - Tempi di consegna e sostituzione; art. 13 - Luoghi e modalità di consegna della fornitura; art. 15 - Oneri e obblighi a carico dell'Aggiudicatario; art. 16 - Reportistica e monitoraggio; art. 18 - Previdenza e sicurezza sul lavoro del CSA, che qui si intendono integralmente riportati.

Il Fornitore, prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione, si impegna a nominare, secondo quanto previsto dall'art. 17 del CSA, un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura, in possesso dei requisiti di cui al sopracitato art. 17 del CSA.

Art. 7 – Corrispettivi contrattuali

I corrispettivi contrattuali, come disposto dall'art. 14 del CSA, sono determinati come segue:

- per le monografie in qualsiasi formato edite da case editrici italiane: dal prezzo di copertina o, in mancanza, dal prezzo di listino editoriale, espresso in Euro, ridotto della percentuale di sconto offerto in sede di gara;
- per le monografie in qualsiasi formato edite da case editrici straniere: dal prezzo stabilito dall'Editore in Euro (o se non stabilito in Euro, nella valuta originale del Paese in cui il volume è edito cambiato in Euro, o nella valuta stabilita dall'Editore per il mercato italiano cambiato in Euro), ridotto della percentuale di sconto offerto in sede di gara. Il Fornitore procederà alla conversione in Euro applicando il cambio di riferimento "Euro-Rilevazioni

BCE" pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno di emissione del preventivo o quello immediatamente precedente qualora non presente in tale data; l'importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali).

I suddetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e si intendono comprensivi di tutti gli oneri e gli obblighi derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo quadro (ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli doganali, di natura fiscale, le commissioni bancarie, le spese di spedizione o altra spesa relativa al trasferimento del corrispettivo contrattuale) e dall'osservanza di leggi e regolamenti.

Si precisa inoltre che:

- a. alle opere di difficile reperimento (opere non in normale commercio, come ad esempio le pubblicazioni di Enti o Associazioni o le opere acquistabili solo direttamente dall'Editore) dovranno essere applicate le medesime condizioni di sconto applicate a quelle non di difficile reperimento;
- b. alle opere esaurite o usate verranno applicate le condizioni economiche concordate caso per caso con la struttura ordinante;
- c. agli e-book verranno applicate le condizioni economiche concordate caso per caso con la struttura ordinante.

I corrispettivi contrattuali vengono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, compreso il rischio da

operazioni di cambio in valuta. Il Fornitore, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 8 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo

A norma di quanto previsto nell'art. 20 del CSA, i pagamenti vengono effettuati, in via posticipata, dietro trasmissione di regolari fatture, emesse a fronte delle consegne eseguite dal Fornitore. La fattura di quanto consegnato dovrà essere emessa in forma cumulativa posticipata al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di consegna dei volumi. La fattura, obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto 07.03.2008; Decreto 03.04.2013 n. 55, pubblicato in G.U. n. 118 del 22.05.2013), dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- Università degli Studi di Catania – cod. fisc. 02772010878 – Piazza Università n. 2, 95131 Catania, email protocollo@unict.it – PEC protocollo@pec.unict.it;
- CIG del presente Accordo quadro (7572165C39);
- CIG dell'ordinativo (contratto derivato);
- codice amministrazione destinataria;
- riferimento amministrativo;
- il nome della struttura destinataria della fornitura;
- il numero del buono di fornitura;
- riferimento documento di trasporto (DDT);

- il numero ISBN e il titolo della monografia;
- il prezzo unitario in euro;
- quantità (numero di copie);
- IVA solo se dovuta;
- percentuale di sconto;
- importo totale per titolo comprensivo dello sconto in euro;
- importo totale per titolo al netto dello sconto.

Oltre ai predetti codici, dovranno essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il contratto nonché accelerare le operazioni di pagamento: Dati dell'ordinativo di fornitura (oggetto; num. di repertorio; num. di protocollo e data; num. di impegno di spesa).

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino alla trasmissione attraverso il predetto Sistema di interscambio della fattura corretta, con onere dell'appaltatore di assicurare correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di nota di credito.

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

Ciascuna fattura dovrà contenere esclusivamente ordini facenti parte del medesimo buono d'ordine.

Qualora le fatture non siano conformi al materiale consegnato e/o ordinato, l'operatore economico aggiudicatario dovrà procedere, attraverso l'emissione di apposita nota di credito, allo storno, totale o parziale, degli importi contestati entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'errore.

riscontrato dalla struttura ordinante.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Università le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.

Il pagamento delle fatture, subordinato alla verifica della regolare fornitura del materiale, e previa verifica dell'attestazione di regolarità contributiva e/o di ogni altro atto amministrativo imposto per atto normativo occorrente ai fini di assicurare una corretta liquidazione delle prestazioni, sarà disposto dall'Università a favore dell'appaltatore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata (PEC), determinano la sospensione del termine di pagamento di cui sopra, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 del CSA.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'esecuzione e/o del R.U.P. attestante l'avvenuto adempimento da parte del Fornitore.

Art. 9 – R.U.P., Direttore dell'esecuzione del contratto e direttori operativi

Ai fini della corretta gestione dell'Accordo quadro ed in particolare per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del

presente Accordo quadro, l'Ente appaltante si avvarrà, oltre che del R.U.P., del Direttore dell'esecuzione del contratto e di eventuali direttori operativi, i cui compiti e responsabilità sono disciplinati dall'art. 101 del Codice e dagli artt. 27, 28 e 29 del C.S.A., che qui si intendono integralmente riportate.

Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, come da dichiarazione allegata (Allegato n. 3), si obbliga ad utilizzare per tutte le operazioni finanziarie inerenti al presente Accordo, il conto corrente bancario acceso presso l'Istituto Monte dei paschi di Siena - IBAN: IT28X0103003285000001212546 - e che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente sono:

1. il sig. Andrea Mauti, ~~_____~~, ~~_____~~

2. il sig. Mario Demuro Pizzolato, ~~_____~~, ~~_____~~

Eventuali modifiche del predetto conto corrente o delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

Alla stessa disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 soggiacciono i cessionari di eventuali crediti che sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti. Il presente Accordo quadro si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le relative transazioni saranno eseguite senza avvalersi di tali conti correnti, e nel caso di violazione dei termini previsti dal presente articolo per le comunicazioni d'obbligo. Le imprese si obbligano,

comunque, a conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 11 - Subappalto

L'Ente appaltante prende atto che il Fornitore, in sede di offerta ha dichiarato che non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. Pertanto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Art. 12 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Accordo quadro, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2131389 dell'importo di € 126.629,93 (Euro *centoventiseimilaseicentotrentanove/93*), rilasciata da Coface (Allegato 4). La predetta cauzione è stata ridotta della metà in quanto il Fornitore è in possesso di certificazione di qualità.

Ai fini dello svincolo della cauzione si applica quanto disposto nel citato art. 103 del Codice.

Art. 13 – Penali

In caso di accertata ed ingiustificata mancanza del rispetto dei termini di esecuzione, delle condizioni e delle modalità di svolgimento della prestazione, l'Ente appaltante applicherà le penali con le modalità e i termini stabiliti nell'art. 21 del CSA, che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, considerato che il mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 12 del CSA devono intendersi essenziali, l'Ente appaltante, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo o l'irregolarità delle prestazioni sia imputabile al Fornitore, si riserva di applicare una penale

giornaliera pari al 1% dell'importo di ciascun singolo volume, al netto dello sconto applicato, fino alla concorrenza massima del 30% di detto importo.

Oltre tale percentuale massima, l'Ente appaltante ha la facoltà di provvedere autonomamente all'acquisto della pubblicazione, avvalendosi anche di un soggetto terzo. In tal caso al Fornitore saranno applicate, oltre alla penale maturata, le eventuali spese aggiuntive sostenute dall'Università.

Qualora l'ammontare delle penali addebitate superi il 10% dell'importo complessivo contrattuale, il contratto, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, è risolto di diritto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Ente appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali.

Resta fermo il diritto dell'Ente appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per violazioni e inadempienze che si risolvano in una fornitura non corretta.

Art. 14 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è contestata al Fornitore per iscritto. Entro 3 giorni lavorativi dalla data della formale comunicazione, il Fornitore può presentare eventuali deduzioni; decorso il suddetto termine la stazione appaltante, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, a sua discrezione, applicherà le penali di cui al precedente art. 13, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

In ogni caso l'Ente appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei casi e con le modalità indicati nell'art. 23 del CSA, che qui si intendono integralmente riportate.

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro per fatto del Fornitore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata ed accettata dall'Università degli Studi di Catania. Il Fornitore dovrà in ogni caso risarcire all'Ente appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza del Fornitore stesso.

In caso di fallimento o di risoluzione dell'Accordo quadro o per grave inadempimento del Fornitore, trova applicazione l'art. 110 del Codice.

L'Ente appaltante può, inoltre, risolvere l'Accordo quadro nei seguenti casi non imputabili al Fornitore:

- per motivi di pubblico interesse. In particolare in caso di sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 26 legge 488/99 e ss.mm.ii., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, il Fornitore offra di adeguare l'offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina di cui all'art. 108 del Codice e a quanto disposto nell'art. 23 del CSA.

Art.15 – Divieto di cessione dell'Accordo e cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere anche parzialmente il presente Accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal presente Accordo quadro con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ente appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

La cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. Pertanto, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 7572165C39 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente appaltante al risarcimento del danno, il presente Accordo quadro si intende risolto di diritto.

Articolo 16 – Disposizioni antimafia

Il Fornitore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Accordo quadro è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Accordo quadro, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo al Fornitore.

Art. 17 – Normativa anticorruzione

Il Fornitore si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3) nonché quelli previsti dal Codice di comportamento e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Catania, rispettivamente emanati con Decreto rettorale n. 2352 del 05/06/2014 e n. 2637 del 6/08/2015 e accessibili al link <http://www.unict.it/content/atti-general>. Il Fornitore riceve con il presente contratto, ai sensi dell'art. 17 del medesimo DPR n. 62/2013, copia del decreto stesso ai fini di una più completa e piena conoscenza delle norme di riferimento ed è consapevole che la violazione degli obblighi di cui ai predetti Codici, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 - Patto di integrità

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, il Fornitore prende atto che il Patto di integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta dalla stazione appaltante e trasmesso dallo stesso, sottoscritto, con PEC (prot. n. 158106 del 16.11.2018), costituisce parte integrante del presente Accordo quadro, anche se non materialmente allegato.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti

dalle disposizioni del Patto di Integrità, l'Università degli Studi di Catania, ferma restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto, ai sensi del precedente art. 14, sia l'Accordo quadro che gli eventuali contratti attuativi in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo del Fornitore di risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Ente appaltante.

Art. 19 – Domicilio dell'appaltatore

L'aggiudicatario, ai fini del presente Accordo quadro, elegge domicilio presso la sede legale della Celdes s.r.l., in Corso Trieste n. 44 – 00198 Roma, n. tel. 06164169500, n. fax 06164169599, pec amministrazione@pec.celdes.it, e-mail amministrazione@celdes.it.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

Il Fornitore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro.

Il Fornitore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Il Fornitore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 21 – Spese accessorie

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo quadro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di registro, bollo, copie occorrenti etc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Ente appaltante per legge.

Il Fornitore deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Ente appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, per l'importo di € 4.218,14 (Euro *quattromiladuecentodiciotto/14*) Iva inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Università degli Studi di Catania da appoggiare a: Credito Valtellinese S.p.A. IBAN IT 96 N 0521 16903 00000 8092222 – (BIC/SWIFT: BPCVIT2S solo per bonifici esteri), con la seguente causale: *“Rimborso spese di pubblicazione gara fornitura di monografie edite da Case editrici italiane e straniere – CIG 7572165C39”*

Art. 22 – Variazioni delle prestazioni dell'Accordo quadro

Secondo quanto disposto nell'art. 7 del CSA, nell'esclusivo interesse dell'Ente appaltante, con riferimento a sopravvenute esigenze delle Strutture ordinanti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità dello stesso, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106, comma 12, del Codice, l'Ente appaltante può chiedere al Fornitore una

variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del prezzo complessivo previsto nell'Accordo quadro.

Il Fornitore, senza necessità di alcuna formale accettazione, è tenuto ad eseguire la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In ogni caso, il Fornitore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Università, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'Accordo quadro e non comportino maggiori oneri a carico del Fornitore. Le modifiche e le varianti contrattuali sono autorizzate dal RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal RUP stesso.

Art. 23 – Condizione risolutiva e recesso dall'Accordo quadro

Attesa l'urgenza, il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio dell'informativa antimafia ex art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. attestante l'inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Il presente Accordo quadro, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In tale evenienza l'Accordo quadro sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con racc. a.r. o PEC.

Il Fornitore, pertanto, dichiara di essere a conoscenza che l'ente appaltante recederà dal presente contratto, stipulato in assenza della informazione del prefetto ai fini della legge cosiddetta "antimafia", come stabilito dall'articolo 92,

commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del Codice.

In caso di recesso, l'Ente appaltante resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento il Fornitore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Art. 24 – Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

Ed io, Ufficiale Rogante, come richiesto, ho ricevuto e redatto il presente atto che ho letto ai componenti e che da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà. Non si dà lettura degli allegati perché le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne piena conoscenza.

Scritto a mezzo di apparecchiatura informatica da persona di mia fiducia e sottoscritto con firma elettronica dalle parti e dall'Ufficiale Rogante su fogli resi bollati, consta di numero 22 facciate e n. 21 righe escluse le firme.

Il Direttore generale

Il Fornitore

(F.to Avv. Candeloro Bellantoni)

(F.to Dott. Mario Demuro Pizzolato)

L'UFFICIALE ROGANTE

(F.to Avv. Vanessa Rapisarda)